



Segreteria Regionale Toscana

Prot. n. 171

Firenze, 23 ottobre 2020

Al Provveditore regionale A.P.
Dott. Gianfranco De Gesu
FIRENZE

Al Dott. Massimo PARISI
Direttore Generale Personale e Risorse
Dipartimento Amm.ne Penit.ria
ROMA

Al Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
Dott. Roberto SANTINI
ROMA

Oggetto: CC Pisa fruizione M.O.S. personale Polizia Penitenziaria.

La scrivente viene informata che la direzione della Casa Circondariale di Pisa a seguito di una serie di verifiche ha sancito con nota 17806 S/AB del 12/11/2019, con nota n. 17870 S/AB e con nota 10036 S/AB del 15/07/2020, che alcune unità aventi compiti prettamente amministrativi e personale impiegato con compiti di UPG e Addetto videoconferenze non debbano fruire della M.O.S. poiché il loro impiego non risponde alle vigenti direttive amministrative.

Considerato che nel primo caso la direzione della CC di Pisa non spiega quali siano questi compiti ritenuti amministrativi e visto che neanche nel secondo caso viene indicato quale siano le ragioni che danno origine alla contestata decisione, con la presente si ritiene di dover procedere a mezzo della presente ad una attenta disamina delle regole che disciplinano la materia ivi trattata.

Il Provveditore regionale della Toscana con nota n. **29909/II del 16/07/2014** si esprimeva su alcune segnalazioni sindacali circa il mancato rispetto della disciplina vigente in merito di accesso alla mensa obbligatoria di servizio da parte del personale che seppur appartenente al NTP, non veniva impiegato operativamente.



Segreteria Regionale Toscana

Con detta nota viene quindi disciplinato che il diritto alla MOS è previsto solo per coloro che hanno un compito prettamente operativo che riguarda esclusivamente il servizio di una traduzione o un servizio di piantonamento, mentre per il restante personale (coordinatore NTP, automezzi ovvero quale scorta disponibile o di pronto impiego) rientrando nell'ambito della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 203/89 l'accesso alla mensa obbligatoria di servizio è consentita solo se il turno di servizio coincide con le articolazioni indicate nelle circolare del **05/11/1997** che regolano l'accesso alla MOS.

Pertanto al personale non potrà essere garantito, a prescindere, il diritto alla MOS per la sola previsione di “ dover assicurare eventuali servizi non programmabili” e laddove si dovessero presentare concrete esigenze, trova la soluzione nelle previsioni contenute nella **circolare DAP prot. 029788/4.5 del 24/11/1999 (erogazione buono pasto)**.

Pertanto le origini della predetta disposizione sono tutte antecedenti al 1998 e cioè a quanto stabilito dalla segreteria Generale del DAP con nota prot. n. 151391/3-670 art. 12 del 24/07/1998, con la quale vengono chiarite una serie di questioni e di particolari situazioni di impiego ed ambientali che danno diritto alla MOS.

Detta nota viene emanata con chiaro riferimento al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che svolge i compiti istituzionali di cui all'art. 5 della L395/95.

Sempre in detta nota trovano soluzione tutte quelle tipologie di servizi che sono direttamente connessi ai compiti istituzionale ed in particolare viene disposto il diritto alla MOS per gli appartenenti al Corpo che assicurano compiti:

1. Vigilanza;
2. Di autista;
3. Di addetti alle aree traduzioni;
4. Di addetti al servizio detenuti (trattamento di fascicoli, delle posizioni giuridiche...)

Pertanto a quel personale compete la MOS per ogni turno di servizio espletato, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro.

In attesa di urgente riscontro si ringrazia della cortese attenzione.

Distinti saluti

**Il Segretario Regionale
Andrea Quadrini**

SEGRETERIA REGIONALE Si.N.A.P.Pe Toscana -Umbria
Via Girolamo Minervini 2R FIRENZE Tel. 3470417164

e-mail segreteriaregionalesinappe@gmail.com - Facebook Si.N.P.Pe Toscana -

www.sinappetoscana.nelsito.com